

Legge regionale 30 giugno 2011, n. 17

Proroga termini legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34, articolo 39.

(BURC n. 11 del 16 giugno 2011, supplemento straordinario n. 5 del 30 giugno 2011)

(Testo coordinato con le modifiche di cui alle seguenti leggi regionali: 23 dicembre 2011, n. 47; l.r. 27 dicembre 2012, n. 69)

Art. 1

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 39 della [legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34](#), è prorogato al *31 dicembre 2013*.¹
2. Il comma 2 dell'articolo 39 della [legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34](#), è abrogato.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹ L'art. 33, comma 1, l.r. 23 dicembre 2011, n. 47, sostituisce il termine "31 dicembre 2011" con il termine "31 dicembre 2012". Termine ulteriormente prorogato al "31 dicembre 2013", dall'art. 25, comma 1, l.r. 27 dicembre 2012, n. 69.